



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA**

IMPRESE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI

Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione certificata
di inizio attività al Registro delle imprese e all'Artigianato



Attività di facchinaggio	3
Attività soggette alla disciplina delle imprese di facchinaggio	3
Inizio dell'attività	5
Informazioni aggiuntive	5
Casi particolari	6
Trasferimento sede da altra provincia	6
Trasferimento dell'azienda	6
Sospensione dell'attività	6
Apertura di Unità locale	6
ConSORZI	7
Requisiti per l'esercizio dell'attività	8
Requisiti di onorabilità	9
Avvertenza	9
Fasce di Classificazione	10
Premesse	10
Iscrizione nella fascia	10
Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)	10
Variazione negativa	11
Modalità di presentazione delle pratiche impresa in un giorno	12
Impresa individuale di nuova costituzione	12
Impresa individuale già iscritta per altra attività	12
Società inattiva	12
Società già attiva	13
Modulistica S.c.i.a	14
Modulistica Fedra: Registro delle Imprese (NON artigiana)	15
Imprese individuali e società:	15
Costi	16
Iscrizione	16
Modifiche	16
Cessazione attività società – cancellazione ditta individuale	16
Modulistica Fedra: Imprese artigiane	17
Imprese individuali e società: Pulizia – Disinfezione	17
Costi	18
Iscrizione	18
Modifiche	18
Cessazione attività società – cancellazione ditta individuale	18
Note	19



Attività di facchinaggio

Il Decreto Interministeriale (Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) del 30 giugno 2003 n. 221 disciplina l'attività di facchinaggio.

Il decreto è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, con l'obiettivo di elevare il grado di moralità e di affidabilità degli operatori del settore precludendone l'accesso ai soggetti non in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 3. Del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, dal 2 febbraio 2007 è venuto meno l'obbligo del possesso di requisiti tecnico-professionale.

Infine, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 10 del D. Lgs. 147 del 06.08.2012, dal 14.09.2012 non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Attività soggette alla disciplina delle imprese di facchinaggio

Per effetto dell'art. 17 della legge 57/01, del D.M. 221/03 e della circolare del MAP del 30.12.2003 n. 3570/C si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali

Si fa presente che le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività d'impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattanzione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante



destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili

Inoltre non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
- pesatori pubblici

La lettera circolare del 09.03.2004 afferma che per la qualificazione dell'attività di un'impresa è necessario fare riferimento all'attività principale svolta. L'attività di facchinaggio "pura" può comprendere come attività complementari quelle definite dalla lettera b) art. 2 del D. interim 221/2003, quali ad esempio "gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli etc."; in questo caso si applica la normativa inerente il facchinaggio anche alle attività complementari.

Qualora invece l'attività principale dell'impresa sia ad es. la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso e l'attività di facchinaggio sia strumentale a quella principale, non si applica la disciplina che regola il facchinaggio.

In estrema sintesi sembrerebbe che il criterio da adottare sia il seguente:

- se l'attività principale denunciata è quella di facchinaggio si applica il D.M. 221/03
- se invece l'attività principale denunciata rientra tra quelle comprese nella lettera b), l'impresa non è soggetta alla normativa sul facchinaggio



Inizio dell'attività ¹

Le imprese sono tenute a presentare “**Segnalazione certificata di inizio attività**” (S.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello **SCIA/FAC**, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese

Informazioni aggiuntive

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di impresa di facchinaggio, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

¹ Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Casi particolari

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di impresa di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (**UL, S5, ecc.**).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea

Se prosegue la stessa attività deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a., allegando il modello **FAC/ONO**

Sospensione dell'attività

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprende la medesima attività deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

Se la sospensione dell'attività si protrae oltre i 365 giorni, l'impresa deve reiterare la procedura di avvio dell'attività.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (S.c.i.a.), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.



Consorzi

I consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile che esercitano l'attività di facchinaggio e movimentazione merci devono presentare la segnalazione di inizio attività come tutte le altre imprese e risultare in possesso dei requisiti di legge.



Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Le imprese che intendono svolgere **l'attività di facchinaggio e movimentazione merci** devono possedere i seguenti requisiti:

- **Affidabilità** Una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario che confermi l'affidabilità dell'impresa nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte: tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione)
- **Inesistenza di protesti** Inesistenza di notizie sui protesti a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle s.n.c. e dei soci accomandatari delle s.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative
- **Posizione previdenziale** Iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera



Requisiti di onorabilità

Devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sede;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di s.a.s o di s.a.p.a.
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative
-

e pertanto, nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- non devono essere state applicate misure previste dalle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) ovvero di misure di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazione della legge 142/01.
- non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Effetti della misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Avvertenza

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

Con il D.lgs. 147/2012, entrato in vigore il 14/09/2012, sono stati eliminati i requisiti di capacità economico-finanziaria



FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Premesse

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste dal D.M. 221/03 sono le seguenti:

Fascia	Inferiore a	€. 2.500.000,00
Fascia	da	€. 2.500.000,00 a €. 10.000.000,00
Fascia	superiore a	€. 10.000.000,00

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale, previa compilazione del modello **FAC/MF**

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A., presentando il modello unificato **FAC/MF**, corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato **FAC/MF**

E' facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrono i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a



condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto ad acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalla legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

Variatione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello **FAC/MF**, corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato **FAC/MF**.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.



Modalità di presentazione delle pratiche impresa in un giorno

Impresa individuale di nuova costituzione

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/FAC** accompagna il modello **I1** previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente ².

Impresa individuale già iscritta per altra attività

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/FAC** accompagna il modello **I2** o **UL** previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente⁶.

Società inattiva

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/FAC** accompagna il modello **S5** o **UL** previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente.

² L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto delle sezioni indicate nel modello **SCIA/FAC** relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.



Società già attiva

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/FAC** accompagna il modello **S5** o **UL** previsto per il Registro delle imprese. L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente⁹.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.



Modulistica S.c.i.a.

Tutta la modulistica predisposta per l'attività, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet e presso gli sportelli della sede legale di Catania e delle sedi secondarie di Ragusa e Siracusa della Camere di Commercio:

- **SCIA/FAC** : *modello di segnalazione certificata di inizio attività*
- **FAC/ONO** : *modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità*
- **FAC/MF** : *modello domanda di inserimento o variazione nelle fasce di classificazione*



Modulistica Fedra : Registro delle Imprese (NON artigiana)

Imprese individuali e società:

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I1 ⁷ / I2 / UL	S5/UL	S5/UL
Modulistica "facchinaggio e movimentazione merci"			
SCIA/FAC	SI	SI	SI
FAC/MF	SI	SI	SI
PUL/ONO (eventuale)	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ⁸	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO



Costi

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione al **Registro Imprese**.

ISCRIZIONE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	
Società di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale inattiva		€ 9,00	

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	
Società di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale inattiva		€ 9,00	
Ditta individuale cessazione attività e iscrizione inattiva	€ 18,00		€ 17,50

CESSAZIONE ATTIVITA' SOCIETA' – CANCELLAZIONE DITTA INDIVIDUALE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00		
Società di capitali	€ 30,00		



Ditta individuale			€. 17,50
--------------------------	--	--	-----------------

Modulistica Fedra: Imprese artigiane

Imprese individuali e società:

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I17 / I2 / UL	S5/UL	S5/UL
Modulistica "facchinaggio e movimentazione merci"			
SCIA/FAC	SI	SI	SI
FAC/MF	SI	SI	SI
FAC/ONO	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ⁸	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	SI	NO



Costi

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione all'Albo delle imprese Artigiane.

ISCRIZIONE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	€ 59,00
Società di capitali	€ 30,00	€ 15,00	€ 65,00
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale inattiva		€ 9,00	

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	€. 59,00
Società di capitale	€. 30,00	€. 15,00	€. 65,00
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale cessazione attività e iscrizione inattiva	€. 18,00		€. 17,50

CESSAZIONE ATTIVITA' SOCIETA' – CANCELLAZIONE DITTA INDIVIDUALE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€. 30,00		€ 59,00
Società di capitali	€. 30,00		€ 65,00



**Guida all'attività di facchinaggio
e movimentazione merci
(L.57/2001 – D.M. 221/2003)**
e di iscrizione al Registro delle Imprese
o all'Albo Provinciale degli Artigiani

--